

Convenzione per l'attivazione in sede didattica dei servizi di supporto a favore di studenti affetti da minorazione visiva

TRA LE PARTI

Liceo Linguistico A. MAFFEI, con Sede a _____, in _____, Codice Fiscale o Partita Iva _____, rappresentato dal Sig. _____, nato a _____ il _____ che interviene ed agisce nella sua qualità di _____ pro tempore dell'Istituto

E

AbC IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale, di seguito denominato "AbC IRIFOR", con sede in Trento, Via della Malvasia 15, Cod. Fisc./Part. Iva 02085130223, rappresentata da Ferdinando Ceccato, nato a Borgo Valsugana (TN) il 02 maggio 1960, residente a Caldonazzo – Via Degasperi n. 2, che interviene ed agisce nella sua qualità di direttore di AbC IRIFOR

si stipula la seguente convenzione.

ART.1

(Oggetto della convenzione)

Formano oggetto della presente convenzione i servizi specialistici di sostegno a favore della popolazione scolastica affetta da minorazione visiva grave ai sensi della legge 3 aprile 2001 n. 138 e come previsti dall'articolo 74 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 e relativo regolamento di attuazione.

In tale contesto l'Istituzione scolastica affida ad AbC IRIFOR, che accetta, l'attivazione di servizi di supporto comunicativo e didattico finalizzato allo svolgimento delle seguenti attività:

1. facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica;
2. lettorato domiciliare e scolastico.

Art. 2

(Destinatari dell'intervento)

L'intervento è rivolto alla studentessa _____ affetta da minorazione visiva grave come indicata all'art. 1 e documentata mediante dichiarazione medico-specialistica dell'Azienda Sanitaria Provinciale.

Art. 3

(Facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica)

La facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica persegue le seguenti finalità:

1. facilitare e incoraggiare la comunicazione con gli insegnanti ed i compagni;
2. facilitare il rapporto tra scuola e famiglia;
3. mettere in grado gli studenti affidatigli di accedere alle nozioni ed ai contenuti trasmessi dagli insegnanti e dalla scuola;
4. sostenere l'acquisizione dei contenuti, anche collaborando alla stesura del piano educativo individualizzato e degli altri documenti previsti dall'organizzazione della scuola e dalla Legge 104/92;
5. collaborare alla continuità dei percorsi didattici, e qualora necessario anche a domicilio ovvero presso le strutture di ricovero e cura su formale disposizione del dirigente scolastico e d'intesa con AbC IRIFOR;
6. supportare lo studente nelle attività programmate, per la classe, sia all'interno della scuola che nelle visite guidate, uscite didattiche e in attività extrascolastiche necessarie per promuovere il benessere globale dello studente;
7. assistere lo studente in tutte le attività previste dal PEI, ivi compresi gli esami e il tempo mensa;
8. partecipare ai consigli di classe e al collegio docenti e a tutti i momenti funzionali per l'integrazione (scrutinio, udienze, altro).

La funzione è assicurata da personale di AbC IRIFOR in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado nonché di formazione specifica in campo tiflogico, garantito da AbC IRIFOR.

Il personale assegnato deve essere in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 25 D.P.R. 14/11/2002 N. 313, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'attività è svolta nel limite massimo di 1.000 (mille) ore a studente e per ciascun anno scolastico.

Le Parti si impegnano a predisporre un piano di recupero delle ore eventualmente non svolte, sia coprendo le ore settimanali rimaste comunque scoperte sia organizzando un servizio integrativo di doposcuola, da svolgersi nei locali scolastici.

Durante il servizio, il personale messo a disposizione da AbC IRIFOR risponderà del proprio operato al Dirigente scolastico d'intesa con AbC IRIFOR. Il Dirigente scolastico fornirà ad AbC IRIFOR le informazioni sullo studente tali da permettere alla stessa di individuare il personale più adeguato – anche per la formazione - a rispondere alle esigenze ed alle caratteristiche personali dello studente e della tipologia di Istituto.

In caso di assenza dello studente il facilitatore è tenuto a fornire la prestazione professionale preparando il materiale didattico da fornire allo studente. Il facilitatore, in accordo con AbC IRIFOR e il Dirigente Scolastico, potrà svolgere attività interne alla classe, attinenti agli obiettivi generali dell'integrazione scolastica dello studente. Per un periodo di assenza prolungato, parte della prestazione potrà essere svolta presso il domicilio dello studente su incarico del dirigente scolastico e previo accordo con la Famiglia e AbC IRIFOR.

In caso di assenza del facilitatore lo stesso è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque prima dell'inizio delle lezioni all'Istituzione scolastica. AbC IRIFOR è tenuta, in caso di assenza del facilitatore superiore alla settimana, a garantirne la sostituzione.

L'assistenza alla mensa scolastica dello studente, laddove prevista dal P.E.I., prevede che il costo mensa del facilitatore venga garantito dall'Istituzione scolastica.

In caso di specifiche attività programmate, la cui attuazione è prevista al di fuori della sede scolastica (visite guidate, viaggi di istruzione e altro) l'organizzazione e le spese per gli spostamenti e l'eventuale soggiorno del facilitatore sono a carico dell'Istituzione scolastica, compresa la spesa per il trasporto.

Il corrispettivo per l'attività di facilitazione viene determinato in euro 31,50 (trentuno/50) onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata della convenzione. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale.

ART. 4 *(Lettorato)*

Il servizio di lettorato riguarda l'assistenza nella preparazione all'attività didattica da intendersi come studio individuale. Tale attività viene svolta presso il domicilio dello studente o, in alternativa, presso la scuola. L'attività può essere estesa anche al periodo estivo, secondo le indicazioni riportate dal P.E.I.

La funzione è assicurata da personale di AbC IRIFOR in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti dell'articolo 25 D.P.R. 14/11/2002 N. 313, limitatamente alle condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e alle condanne per le quali risulti una sanzione interdittiva all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

L'attività è svolta nel limite massimo di 530 (cinquecentotrenta) ore a studente e per ciascun anno scolastico.

Il corrispettivo per il servizio di lettorato viene determinato in euro 31,50 onnicomprensivi lordi per ogni ora di prestazione per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo è comprensivo di ogni e qualunque onere, diretto o accessorio, che concorra alla formazione del costo del personale.

ART. 5
(Modalità di pagamento)

Il pagamento delle attività di facilitazione della comunicazione e dell'integrazione scolastica (art. 3) di cui alla presente convenzione sarà effettuato mensilmente su presentazione di specifica nota valida ai fini fiscali. Il termine massimo per la liquidazione delle note e delle fatture è fissato in 30 giorni dal ricevimento delle stesse.

La trasmissione delle fatture fiscali sarà effettuata da parte di AbC IRIFOR in formato elettronico. A tal fine il Codice Univoco Ufficio è

La trasmissione e la firma per accettazione del prospetto delle presenze mensili, redatto da AbC IRIFOR, riportante le prestazioni orarie svolte, sarà effettuata direttamente dal Dirigente Scolastico competente dal 6° al 10° giorno del mese successivo a cui si riferisce e ritrasmessi ad AbC IRIFOR in modalità on line all'indirizzo presenze@irifor.it.

ART. 6
(Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)

AbC IRIFOR assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

AbC IRIFOR si impegna a dare immediata comunicazione all'Istituzione scolastica formativa ed al commissariato del Governo per la Provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Istituzione scolastica si impegna a comunicare, entro il 30 settembre 2019, ad AbC IRIFOR il codice CIG – Codice Identificativo Gara.

ART. 7
(Definizione controversie)

Le violazioni riscontrate da una delle due Parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione verrà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti dei quali uno nominato dall'Istituzione Scolastica, uno da AbC IRIFOR ed un terzo nominato di comune accordo.

ART. 8
(Durata e recesso)

La presente convenzione ha effetto dalla data di stipulazione, e comunque per l'attività riguardante l'anno scolastico 2019/2020.

Le Parti possono recedere dalla convenzione prima della scadenza dello stesso, purché comunichino alla controparte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, tale volontà con preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

Nel caso di recesso da parte di AbC IRIFOR, la stessa dovrà garantire la prosecuzione delle attività per lo svolgimento dei servizi fino all'individuazione del nuovo fornitore.

L'Istituzione scolastica si riserva il diritto di recesso senza preavviso prima dello scadere del termine stabilito nel caso di gravi mancanze o inadempienze documentate da AbC IRIFOR senza che la stessa possa vantare titoli o alcun compenso o risarcimento.

ART. 9
(Responsabilità verso terzi)

Ogni responsabilità verso terzi che possa derivare dalle prestazioni oggetto della presente convenzione, purché non direttamente imputabili all'Istituzione scolastica, fa carico ad AbC IRIFOR.

ART. 10

(Sicurezza sul luogo di lavoro)

In ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, art. 26 comma 1 lettera b, l'Istituzione scolastica si impegna a fornire al personale messo a disposizione da AbC IRIFOR dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

ART. 11

(Dovere di riservatezza)

Fatti salvi i prevalenti profili riguardanti il segreto sanitario, professionale e d'ufficio, le Parti convengono sulla necessità del rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza sui dati personali per quanto concerne le attività di cui alla presente convenzione.

ART. 12

(Adempimenti fiscali)

Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla presente convenzione si assumono a carico di AbC IRIFOR, mentre l'IVA sul corrispettivo, se dovuta, è a carico dell'Istituzione Scolastica, nel rispetto della normativa vigente.

Agli effetti fiscali le Parti dichiarano:

- a) La Cooperativa Sociale " AbC IRIFOR" è un ente del Terzo settore, pur risultando ancora una ONLUS, ai sensi del combinato disposto, rispettivamente, dell'art. 10, comma 8, del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" e ai sensi dell'art. 102, comma 2, lettera a) e dell'art. 104, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106."
- b) La presente convenzione, essendo posta in essere da un ente del Terzo settore, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm. e ai sensi dell'art. 1, lettera b), della Tariffa, Parte Seconda, allegata al citato D.P.R. n. 131/1986, in quanto avente ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A.

ART. 13

(Trattamento dei dati)

L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lvo n° 196/2003, che i dati personali forniti da AbC IRIFOR o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato agli adempimenti richiesti dall'esecuzione degli obblighi di legge o di convenzione inerenti il rapporto di lavoro, comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di legge, la facoltà di accedervi. A tale proposito il titolare del trattamento è il Liceo Linguistico A. MAFFEI.

ART. 14

(Nomina di Responsabile del trattamento dati personali) (art.

4 - comma 1 - lettera g, D.Lgs. 196/2003)

1. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, l'affidatario potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti del servizio.
2. L'affidatario pertanto, ai sensi dell'art. 29 del codice in materia, è nominato Responsabile del trattamento dei dati che può essere effettuato con strumenti elettronici, o comunque automatizzati, o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nella presente convenzione nei limiti e per la durata

della stessa.

3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono stati individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi in aderenza alle finalità del servizio stesso.
4. L'affidatario, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:
 - rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte I, Titolo III, capi I (regole per tutti i trattamenti) e II (regole ulteriori per i soggetti pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal D.Lgs. 196/2003 e coordinare tutte le operazioni;
 - individuare, secondo idonee modalità. Gli incaricati del trattamento dei dati;
 - impartire le disposizioni organizzative ed operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;
 - adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e per la correttezza dell'accesso ai dati;
 - adottare le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli articoli 7-8-9 del D.Lgs. 196/2003 e garantirne il rispetto;
 - comunicare al trattamento dei dati qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati.
6. La presente nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla risoluzione per qualsiasi causa dello stesso.

ART. 15

(Nota sulla sicurezza)

L'Istituto Scolastico dichiara la conformità dei propri locali ed attrezzature alle norme antinfortunistiche ed alla normativa igienico-sanitaria. Esso si impegna, altresì, a far conoscere a ogni facilitatore della comunicazione e/o lettore le procedure di evacuazione ed eventuali disposizioni che lo riguardano in caso di emergenza. Ogni facilitatore della comunicazione e/o lettore è tenuto al rispetto della organizzazione scolastica e della normativa antinfortunistica con le disposizioni applicative relative.

Quadro delle attività e dei servizi relativi all'anno scolastico 2019/2020

Studente	Tipologia	Misura	Specificazioni
	Facilitazione	832 ore annuali	726 ore di attività scolastica 106 ore di attività propedeutica a favorire l'integrazione scolastica (come uscite didattiche, riunioni, supervisione, programmazione, preparazione materiale, attività opzionali proposte dalla scuola...)
	Lettorato	132 ore annuali	

E' riconosciuta la possibilità di eventuale compensazione delle ore tra le categorie di cui sopra, da concordare di volta in volta tra AbC IRIFOR e il Dirigente Scolastico.

Letto, accettato e sottoscritto.

Il Direttore
AbC IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ferdinando Ceccato

Trento,

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice civile, per la specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione e di particolare all'art. 7 (definizione controversie) e art. 8 comma 2 (Durata e recesso).

Il Direttore
AbC IRIFOR del Trentino Cooperativa Sociale

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ferdinando Ceccato
